

Regolamento del Presidio della Qualità di Ateneo

*(Emanato con D.R. n. 2062/2021, prot. n. 192428 del 29/10/2021, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 29/10/2021;
modificato con D.R. n. 715/2023, prot. n. 64111 del 29/03/2023, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 30/03/2023)*

Art. 1 - Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena (in seguito Ateneo) è istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) per l'esercizio delle funzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento del sistema universitario italiano.

Art. 2- Funzioni

1. Il Presidio della qualità di Ateneo:

- a) organizza e monitora il continuo aggiornamento delle informazioni relative ai requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio;
- b) organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche, di ricerca e di terza missione;
- c) regola le attività periodiche di revisione dei corsi di studio con cadenza annuale;
- d) supporta e monitora la qualità delle attività di ricerca e terza missione dei dipartimenti con cadenza annuale;
- e) assicura il corretto flusso di informazioni da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche docenti-studenti;
- f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze.

Art. 3 – Composizione

1. Il Presidio della qualità di Ateneo è costituito da:

- a) nove docenti che posseggano necessaria esperienza nell'ambito delle procedure di assicurazione della qualità;
- b) due rappresentanti della comunità studentesca;
- c) un/una dirigente dell'amministrazione per l'ambito della didattica individuato/a dal Direttore Generale;
- d) un/una dirigente dell'amministrazione per l'ambito della ricerca e della terza missione individuato/a dal Direttore Generale;
- e) un/una dirigente dell'amministrazione per l'ambito dei sistemi informativi individuato/a dal Direttore Generale;
- f) il/la Responsabile dell'Ufficio Assicurazione di qualità.

2. La scelta dei/delle componenti del Presidio della qualità avviene, ove possibile, nel rispetto del principio della parità di genere.

3. Il Presidio elegge al suo interno un/una Presidente, individuato/a fra i/le docenti, che convoca le sedute, fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni.

Art. 4 - Nomina

1. I/Le docenti sono nominati con decreto del/della Rettore/Rettrice previa procedura selettiva con successiva valutazione delle candidature da parte di una commissione composta dal/dalla Rettore/Rettrice o da un/una suo/a delegato/a e da 2 componenti del Senato accademico individuati/e dal Senato accademico stesso.



2. I/Le rappresentanti della comunità studentesca sono nominati/e con decreto del/della Rettore/Rettrice su designazione del Consiglio studentesco.

Art. 5 – Durata

1. I/Le docenti durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati/e per una sola volta.
2. I/Le rappresentanti della comunità studentesca durano in carica due anni e possono essere rinnovati/e più di due volte consecutivamente.

Art. 6 – Incompatibilità

1. I/Le componenti docenti del Presidio di qualità di Ateneo non possono ricoprire la carica di: Delegato/a del/della Rettore/Rettrice, componente del Nucleo di Valutazione, componente del Senato accademico, componente del Consiglio di amministrazione, Direttore/Direttrice di Dipartimento, Presidente di Comitato per la didattica, Presidente di Struttura di raccordo, Coordinatore/Coordinatrice di Commissione paritetica docenti-studenti, Coordinatore/Coordinatrice di Dottorato di ricerca, Direttore/Direttrice di Scuola di specializzazione.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo on line di Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano la normativa nazionale e di Ateneo in materia.